



TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice dott.ssa Francesca Greco,

esaminati gli atti del fascicolo sopra indicato, assegnato in data 06.09.2023, avente ad oggetto un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss CCII;

letto il ricorso presentato nell'interesse di **Elisa Collalti (c.f. CLLLSE62T70H501C), nata a Roma il 20.12.1962 e residente in Sante Marie (AQ) alla via Grado 30/A;**

letta la relazione ex art. 68 co. 2 CCII dell'OCC nella persona dell'avv. Annalisa Candeloro e avv. Stefania D'Ignazio ed esaminata al documentazione allegata, come integrata da ultimo con il deposito eseguito il 31.07.2023 e dalle successive integrazioni del 17.10.2023;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede a Sante Marie (AQ);

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente proprietaria di un immobile sito a Sante Marie (AQ) di 43 mq di un valore stimabile non superiore ad € 30.000, e percependo la stessa uno stipendio lordo di circa € 1.800 mensili ed essendo nel contempo obbligata al pagamento di un debito di



successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Avezzano 23 ottobre 2023

Il Giudice

Francesca Greco



1

Avv Annalisa Candeloro
Via Corradini 110 - Avezzano (AQ)

Avv Stefania D'Ignazio
Via Veneto 66 - Avezzano (AQ)

**RICORSO EX ART. 68 DEL D.LGS. N. 14/2019 PER L'AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO CON LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Per la Sig.ra **COLLALTI ELISA** (C.f. CLLSE62T70H501C), nata a Roma, il 30.12.1962, e residente in Sante Marie (AQ), alla via Grado, 30/A, professione collaboratrice scolastica (Debitore) rappresentata dagli avvocati Annalisa Candeloro (CF CNDNLS68L48A515H) e Stefania D'Ignazio (CF DGNSFN76L69A515C), iscritte presso il Foro di Avezzano, con studio ivi, rispettivamente in via Corradini 110 e in via V. Veneto 66, **nella qualità di professionisti incaricati**, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della L. 3/2012, dall'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano, con provvedimento dell'OCC del Tribunale di Avezzano del 06.07.2022, in ordine alla valutazione dell'ammissibilità al procedimento da sovraindebitamento richiesto dalla Sig.ra Collalto Elisa (C.f. CLLSE62T70H501C) alla luce delle verifiche effettuate.

PREMESSO CHE

- la ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 14/2019 (già art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012) e si trova in una situazione di "sovraindebitamento", secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 14/2019 (già lettera a, comma 2, dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012) a cui intende porre rimedio;
- sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- ai sensi dell'art. 7, Comma 2, L. 3/2012, l'istante non si trova in una delle ivi indicate condizioni che renderebbero inammissibile la proposta ed in particolare:
 - a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente proposta;
 - b) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis (annullamento o risoluzione dell'accordo omologato);
 - c) ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

Collalti Elisa

ISTITUTO DI CREDITO	TIPOLOGIA DEL CREDITO	DEBITO INIZIALE	RATA MENSILE	RESIDUO
DEUTSCH BANK	Finanziamento n. 1123711301		33,00	€ 628,00 Come da dichiarazione inviata dall'istituto di credito
FIDITALIA	Finanziamento n. 0010273042659100	5.400,00	97,00	4.074,00 , come da dichiarazione inviata dall'istituto di credito
IBL BANCA	Cessione del credito n. P930269	22.622,95	252,00	20.664,00 Come da dichiarazione inviata dall'istituto di credito
COMPASS BANCA	n. contratto CON000000022861921	15.359,30	269,00	17.995,00 Come da CRIF
FINDOMESTIC BANCA SPA (POSTE ITALIANE)	n. contratto 20220330115581 n. 5000004231595	5.000,00	70,00	4.607,00 Come da CRIF
FINDOMESTIC BANCA (LINEA DI CREDITO)	n. contratto 20220442975008 n. 048880776			5.607,39 Come da CTC
AGOS DUCATO	n. contratto 01038795109	27.000,00	347,00	30.419,00 Come da CRIF
BANCA POPOLARE DI MILANO	Affidamento conto corrente			2.000,00 Come da CRIF
DINAMIC RETAIL	contratto di mutuo n. 0000079937 cessione del quinto	30.600,00	255,00	29.070,00 Come da CRIF
TOTALE			1.323,00	115.064,39

Il debito residuo totale accertato è pari a € 115.064,39, il cui pagamento rateale, sopra evidenziato, risulterebbe insostenibile per l'istante.

Alle già menzionate somme devono essere aggiunti i seguenti crediti prededucibili per un totale di euro 6.026,28, così distinti:

- **Compenso spettante all'Occ**, ai sensi dell'art. 16 c. 4 DM 202/2014, per redazione della presente relazione pari ad euro **4.726,28** compresi accessori come per legge (onorari 3950,00, rimborso

Collobi Elise

Ne discende che una liquidazione volontaria del bene e/o una liquidazione esecutiva, non porterebbe comunque al soddisfo dei creditori e avrebbe l'ulteriore aggravante che la sig.ra Collalti dovrebbe sostenere (oltre alle spese iniziali di trasloco etc.) il costo di un affitto mensile che, certamente, inciderebbe con un canone di almeno 300,00 euro, oltre alle rate ed a tutti i debiti in essere.

Ma vi è di più! Partendo dai valori OMI (poco meno di euro 25.000,00), un possibile valore dell'immobile dato dalla CTU in sede esecutiva, certamente non sarà superiore, anzi verosimilmente sarà inferiore. Volendo ipotizzare un prezzo di base d'asta pari ad euro 30.000,00 (ottimistico) e considerando almeno 3 aste e quindi tre abbattimenti (come di norma accade), e l'eventuale offerta minima ricevibile, il valore ricavabile dalla procedura si aggirerebbe a circa 10.000,00 euro, a cui detrarre le importanti spese di esecuzione.

Ne consegue che il ricavato dalla vendita sarebbe insoddisfacente per le ragioni di tutti i creditori.

Si fa notare, inoltre, che l'attivo messo a disposizione della procedura (42,33% dell'esposizione debitoria) è notevolmente superiore al quinto pignorabile dello stipendio, essendo circa 5 volte superiore a quanto i creditori potrebbero ottenere in caso di espropriazione forzata mobiliare.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare della debitrice si precisa che la sig.ra Collalti è proprietaria di un'automobile di modesto valore acquistata tra altro con uno dei finanziamenti oggetto della proposta della presente relazione.

Tale autoveicolo appare necessario per le esigenze dell'istante, per permetterle di raggiungere il posto di lavoro, sicché non si ritiene di proporre la liquidazione.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione dei Gestori della crisi come sopra identificati. Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, così come rappresentata, domiciliata e difesa,

PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel seguente Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

CREDITORI	DEBITO	TIPOLOGIA PRELAZIONE	SODDISFO %	SODDISFO EURO
COMPENSO OCC	4.726,28	Spese di giustizia prededuzione	100%	4.726,28
COMPENSO AVV MARINO	1.300,00	spese di giustizia prededuzione 100%	100%	1.300,00
DEUTSCHE BANK	628,00	Finanziamento chirografo	42,33%	265,83
FIDITALIA	4.074,00	Finanziamento chirografo	42,33%	1.724,52
IBL BANCA	20.664,00	Finanziamento chirografo	42,33%	8.747,07
COMPASS	17.995,00	Finanziamento chirografo	42,33%	7.617,28

Collalti Elise

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che esso è pari ad € 98,00 + 27,00;

Con osservanza

Avezzano, 11.04.2023

Sig.ra Collalti Elisa

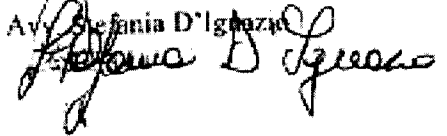


È autentica

Avv. Annalisa Candeloro



Avv. Stefania D'Ignazio



9

RELAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI E CONTESTUALE PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 9, COMMA 2 E 3 BIS, E 15 COMMA 6 DELLA L. 3/2012

Gli avvocati Annalisa Candeloro (CF CNDNLS68L48A515H) e Stefania D'Ignazio (CF DGNSFN76L69A515C), iscritte presso il Foro di Avezzano, con studio ivi. rispettivamente in via Corradini 110 e in via V. Veneto 66, nella qualità di professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della 3 /2012, dall'Organismo di Composizione della Crisi di Avezzano, con provvedimento dell'OCC del Tribunale di Avezzano del 06.07.2022, in ordine alla valutazione dell'ammissibilità al procedimento da sovraindebitamento richiesto dalla Sig.ra Collalto Elisa (C.f. CLLSE62T70H501C) alla luce delle verifiche effettuate, ritengono di essere in grado di presentare la relazione, composta di n. 18 pagine, corredata da n. 44 documenti.

INDICE

1. Premessa;
 - 1.1 Documentazione acquisita ed esaminata;
 - 1.2 Elenco dei creditori;
2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente;
3. Composizione del nucleo familiare e spese necessarie;
 - 3.1. Nucleo familiare;
 - 3.2. Spese necessarie per il sostentamento del debitore;
4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte ex art. 9 comma 3 bis a) e b);
 - 4.1 Sul comportamento delle Banche e delle finanziarie;
5. Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
6. Inesistenza di atti in frode ai creditori;
7. Ragioni delle incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
8. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
9. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impegnati dai creditori;
10. Reddito - Immobili e Beni Mobili registrati - Ipotesi liquidatoria;
11. Sintesi del Piano del consumatore;
 - 11.1. Individuazione di tutti i creditori come chirografari;
 - 11.2. Piano di ammortamento;
12. Convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della liquidazione;
13. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della Proposta;
14. Verifica sulla fattibilità del Piano del Consumatore;
15. Giudizio e conclusioni finali.



- 37) Bollette;
- 38) Indice soglia di povertà;
- 39) Fatture cure dentarie;
- 40) Fatture ristrutturazione immobili e acquisto mobili;
- 41) Carta di circolazione automobile;
- 42) Dichiarazione dei redditi 2020/2022;
- 43) Visura catastale;
- 44) Stima Omi.

1. PREMESSA

Presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Avezzano, in data 01.07.2022 è stata presentata istanza, protocollata al n. 4/2022, dall'avv. Gian Marco Marino, del Foro di Avezzano, per conto della sig.ra Collalti Elisa (CLLLSE62T70H501C), nata il 30.12.1962, a Roma e residente in Sante Marie (AQ), alla via Grado, 30/A con la quale si chiedeva la nomina di un professionista abilitato a esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 1).

In data 06.07.2022, il Tribunale di Avezzano, in persona del Presidente Franco Colucci, nominava i sottoscritti come professionisti incaricati. In data 11.07.2022, le scriventi accettavano l'incarico dichiarando:

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 202/2014 (docc. 2 – 3 - 4);
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012;
- di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- di non essere legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art.11, comma 3, d.m. n. 202/2014.

Come noto, ai sensi dell'articolo 9 comma II bis l. 3/2012 l'OCC, tramite il suo Gestore, è chiamato a valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente, la sua meritevolezza, a redigere una relazione particolareggiata al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità e la convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in proprietà del ricorrente, così come di seguito argomentato.

La legge 3 del 2012 prevede tre distinti piani per affrontare la crisi da sovraindebitamento: - accordo per la composizione della crisi; - piano del consumatore- liquidazione dei beni. La scelta dello strumento da



Sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, dalle opportune verifiche operate dai sottoscritti gestori presso gli istituti di credito interessati e grazie ai riscontri ottenuti dal Consorzio Tutela Crediti (doc. 11) e dalla Crif (doc. 13), è stato possibile elaborare il piano di stato passivo di seguito indicato.

La Fidelity, IBL Banca e Deutsche Bank hanno precisato il credito nel mese di dicembre 2022, tenuto in considerazione nel piano (docc. 21- 22- 23). Gli altri istituti, nonostante regolare sollecito, non hanno riscontrato, pertanto, al fine di elaborare il piano di stato passivo sono stati presi come riferimento gli importi elencati nel certificato rilasciato da CRIF in data 18.10.2022¹.

I gestori hanno tenuto in considerazione i finanziamenti di seguito elencati:

- **DEUTSCH BANK** - finanziamento n. 1123711301, firmato il 23.11.2023, avente un - residuo credito al 22.12.22 pari ad € 628,00 (doc. 21);
- **FIDITALIA**, contratto n. 0010273042659100, avente un residuo credito pari ad euro 4.108,02, alla data del 23.12.2022 (doc. 24);
- **IBL BANCA**, contratto n. P930269 (cessione del credito), decorrenza 31.08.2019 fine contratto 31.07.2029, avente un residuo credito pari ad euro **20.664,00**, con delega di pagamento (doc. 25).
- **COMPASS BANCA**, contratto n. CON000000022861921, con decorrenza 15.10.2020 - 15.01.2028, avente un residuo credito pari ad euro 17.995,00, come da Crif (doc. 26- conteggio);
- **FINDOMESTIC BANCA SPA** (POSTE ITALIANE, come indicato nel piano del consumatore), contratto n. 20220330115581 (come da Crif) n. 5000004231595 come codice pratica Bp, con decorrenza 23.04.2020 - 05.05.2029, avendo un residuo credito pari a 4.607,00, come da Crif (doc. 27);
- **FINDOMESTIC BANCA SPA** (LINEA DI CREDITO, come indicato nel piano del consumatore – scoperto di conto corrente), contratto n. 20220442975008, contratto di accettazione n. 048880776, avendo un residuo credito pari ad euro 5. 607,39, come da CTC (doc. 28);
- **AGOS DUCATO**, contratto n. **01038795109**, decorrenza 08.12.2018 - 08.01.2030, avente un residuo credito pari ad euro 30.419,00 (doc. 29);
- **BANCA POPOLARE DI MILANO**, affidamento in C.C n 1123711301, con decorrenza dal 03.03.2017, avente un residuo credito pari ad euro 2000,00 (doc. 30);
- **DINAMIC RETAIL**, contratto di mutuo n. 0000079937 (cessione del quinto), finanziamento acceso il 14.02.2022, con un residuo credito di **€ 29.070,00** (doc. 31).

Di seguito si riassume, nel prospetto riepilogativo, il totale delle posizioni debitorie, con l'indicazione delle ragioni di privilegio:

¹ Si precisa che dal certificato rilasciato dalla Crif risultano n. 3 finanziamenti accesi e successivamente estinti: 2 con Compass e 1 con Carrefour Banque. Risulta con saldo zero anche la carta di credito con American Express Services Europe Limited.



- Compenso di euro 1300,00, compreso accessori come per legge, spettante all'avv. Marino Gianmarco per l'assistenza professionale fornita per la presentazione del piano, da riconoscere in prededuzione.

Di seguito si riassume, nel prospetto riepilogativo, il totale delle posizioni debitorie, con l'indicazione delle ragioni di privilegio.

	PREDEDUZIONE	CHIROGRAFO	TOTALE
COMPENSO OCC	4.726,28		
COMPENSO AVV MARINO	1.300,00		
DEUTSCHE BANK		628,00	
FIDITALIA		4.108,00	
IBL BANCA		20.664,00	
COMPASS BANCA		17.995,00	
FINDOMESTIC BANCA SPA		4.607,00	
POSTE ITALIANE			
FINDOMESTIC BANCA SPA		5.607,39	
LINEA DI CREDITO			
AGOS DUCATO		30.419,00	
BANCA POPOLARE DI MILANO		2.000,00	
DINAMIC RETAIL		29.070,00	
TOTALE	6.026,28	115.064,39	121.090,28

La tabella di cui sopra mette in mostra il forte squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità economica della sig.ra Collalti la quale, con uno stipendio lordo di circa € 1800,00 (doc. 32), dovrebbe versare una rata mensile di euro 1.323,00, relativamente ai soli debiti in essere, a cui dovrebbero aggiungersi le spese necessarie per il proprio sostentamento. Tale evidente sproporzione non ha permesso alla debitrice di poter far fronte agli impegni presi, comunque onorati fino alla presentazione del piano.

2. REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL RICORRENTE

Dalla verifica della documentazione offerta dall'istante è emerso che la sig.ra Collalti è un soggetto privato consumatore, lavoratore dipendente, nello specifico **collaboratrice scolastica, presso l'Istituto Comprensivo Largo Oriani di Roma, a tempo indeterminato** e con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 (l'attività lavorativa è iniziata nell'anno scolastico 1999/2000 con contratto a tempo determinato) (doc. 33).

I gestori hanno accertato in capo alla debitrice i requisiti di accesso alla procedura richiesta ed in particolare:

- la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza a cui è riferita, ex art.6, comma 1, L.3/12;
- l'esistenza della situazione di sovraindebitamento, vale a dire la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- che, ai sensi dell'art. 7. Comma 2, L. 3/2012, l'istante non si trova in una delle ivi indicate condizioni che renderebbero inammissibile la proposta ed in particolare:

a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente proposta;



3.2 SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

La sig.ra Collalti lavora nella città di Roma e pernotta, al fine di evitare eccessive spese di viaggio, presso l'abitazione della madre versando un contributo mensile pari ad euro 350,00 (doc. 35). Oltre a tale onere, la ricorrente mensilmente deve provvedere al pagamento delle ulteriori seguenti spese: 45.00 euro per le bollette (luce – acqua- gas) relative all' abitazione sita in Sante Marie; euro 300.00 per spese alimentari e per le spese necessarie per la macchina, 7,00 euro per le spese telefoniche personali, euro 6,25 per il pagamento della tari (74 euro all'anno)(docc. 36 - 37). Di seguito il riepilogo:

SPESE NECESSARIE	
CONTRIBUTO SPESE DI AFFITTO E ALLOGGIO A ROMA	€ 350,00
SPESE UTENZE DOMESTICHE ABITAZIONE SANTE MARIE	€ 45,00
SPESE ALIMENTARI E SPESE AUTOVEICOLO	€ 300,00
SPESE PER TELEFONO	€ 7,00
SPESE TARI	€ 6,25 (€ 74,00 annui)
TOTALE	€ 710,00

Tali spese consentono di assicurare alla debitrice, anche in una situazione di ristrutturazione dei debiti, un minimo vitale, considerati i valori risultanti dalle tabelle Istat www.istat.it (soglia di povertà assoluta) che prevedono una soglia pari ad euro 696,10, considerando il nucleo familiare composto da una sola persona di età compresa tra i 60 e 74 anni, residente nel Centro Italia, con riferimento all'anno 2021 (ultimo anno rilevato – Doc. 38).

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EX ART. 9 COMMA 3 BIS A) E B).

Le scriventi hanno proceduto all'esame della documentazione depositata dalla signora Collalti, a quella reperita direttamente ed hanno provveduto all'ascolto della debitrice come da verbale di escussione effettuato il 30 settembre 2022. Riportiamo, per semplicità di esposizione, quanto dichiarato dalla sig.ra Collalti: *“Ho avuto importanti problemi odontoiatrici ed ho chiesto il primo finanziamento con IBL Banca, finanziamento che è stato rinegoziato nel 2019 con la stessa banca come da contratto che produrrò. Sono stata costretta a cambiare la macchina nell'anno 2019 in quanto a Roma, dove io lavoro, non era possibile circolare con autovetture catalogate Euro Uno. Ero infatti in possesso di una Panda 1000 Fire che ho sostituito con una Panda Easy. Per tale motivo ho finanziato nel mese di Aprile 2019, con Fidelity, la somma di euro 5.883,00 impegnandomi a restituire un importo pari ad euro 8.522,40.*

Nel 2015, quando non vi era ancora una situazione di sovraindebitamento, sono stata altresì costretta ad accendere ad un ulteriore prestito con Siglacredit, con una rata iniziale di 230,00 euro, per poter fare dei lavori in casa che si presentava umida. Ho provveduto a rifare gli impianti, a ritinteggiare le pareti, ad acquistare il dispositivo per l'umidità, la stufa a pellet. L'importo finanziato doveva essere sufficiente a pagare tutte le spese ma, purtroppo, lavori imprevisti hanno fatto lievitare i costi iniziali e sono stata



contempo, impedendole di poter onorare le obbligazioni assunte. Ciò consente di affermare che la ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Entrando nel merito, possiamo affermare che l'asse debitorio è costituito da debiti di natura personale contratti con società finanziarie, non sussistendo né esposizioni di natura fiscale né privilegi ipotecari derivanti da contratto di mutuo.

Lo stato di crisi non si è determinato improvvisamente, il ricorso ai diversi finanziamenti si è reso necessario per spese impreviste (mediche odontoiatriche) e comunque improcrastinabili, non essendo la casa dotata di dispositivi di riscaldamento. Le ragioni dell'indebitamento sono di seguito indicate:

- Negli anni la sig.ra Collalti, a causa di gravi problemi odontoiatrici, è stata costretta a rivolgersi ad una serie di professionisti, con esborsi complessivi pari ad euro 8.476,54 (doc. 39). Per i problemi di salute detti, in data 18.09.2013 è stato acceso il primo finanziamento con IBL BANCA per una somma pari ad euro 16.600,00 con una rata mensile di euro 130,00 per 120 mesi. Successivamente estinto con l'accensione di altri finanziamenti;
- Dall'anno 2015 in poi - per l'efficientamento, la ristrutturazione e l'acquisto dell'arredo (Mondo Convenienza) della casa sita in Sante Marie - la debitrice ha versato una somma complessiva pari ad euro 8.468,03 (doc. 40). Come dichiarato dalla sig.ra Collalti, i lavori eseguiti sono stati diversi ma, non tutti fatturati. In ogni caso, la debitrice ha contratto per pagare le dette spese un prestito con Siglacredit, successivamente estinto attraverso il ricorso ad un nuovo finanziamento stipulato con Dinamica Retail nel 2022, ancora in corso (come da punto 6 certificato Crif);
- Nell'anno 2018 la debitrice è stata obbligata ad acquistare una nuova autovettura (PANDA FIRE 1000 – doc. 41) in quanto la precedente (panda Easy – euro uno) era divenuta obsoleta e non in linea con la normativa prevista dal Comune di Roma che vietava e vieta la circolazione ai veicoli euro 1. Per questo motivo è stato acceso un ulteriore finanziamento con Fidelity nell'aprile 2019, per una somma pari ad euro 5.883,00 (importo comprensivo di spese di istruttoria), con un obbligo di restituzione dell'importo -pari ad euro 8.522,40.
- Nell'anno 2022, la sig.ra Collalti ha sottoscritto un finanziamento con la Dinamica Retail, con cessione del quinto per un importo mensile pari ad euro 255,00, al fine di pagare tutte le rate dei precedenti finanziamenti.

L'apertura e la chiusura dei finanziamenti ha generato una situazione cronica di illiquidità che non ha permesso alla sig.ra Collalti di far fronte ai debiti scaduti. Come meglio specificato nel punto che segue esiste un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità finanziaria dell'istante. Infatti, la rata complessiva che dovrebbe versare mensilmente ai creditori è pari ad € 1.323,00 a fronte di uno stipendio pari a circa 1.200.00 euro netti.

Tale evidente squilibrio tra disponibilità finanziaria e la rata complessiva da versare non è temporaneo bensì è perdurante. Ad oggi la situazione di sovraindebitamento permane.



appunto, con il tempo (a seguito delle citate vicende), creando un accavallamento fra finanziamenti e rate. Gli elementi suesposti provano la diligenza e certamente la buona fede della debitrice che, nonostante le difficoltà, ha faticosamente adempiuto alle obbligazioni con il proprio reddito mensile ed ha sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali.

9. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Le scriventi fanno rilevare che da quanto dichiarato dalla debitrice con la presentazione del piano:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori avendo sempre onorato le rate di debito fino alla presentazione dell'istanza. Si precisa che la sig.ra Collati ha contratto debiti per necessità impellenti, con l'intento di poter onorare i prestiti;
- presso il Tribunale Civile di Avezzano non risultano iscrizioni al ruolo generali degli affari civili né carichi pendenti a nome della debitrice (doc. 16);

10. REDDITO – IMMOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI – IPOTESI LIQUIDATORIA

Come detto la sig.ra Collati lavora a tempo indeterminato come **collaboratrice scolastica (MIUR)**, presso l'Istituto Comprensivo Largo Oriani di Roma, con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 (l'attività lavorativa è iniziata nell'anno scolastico 1999/2000 con contratto a tempo determinato). Percepisce uno stipendio mensile lordo pari ad € 1.743,00, ma al netto delle trattenute e delle cessioni, di cui meglio si dirà, l'importo residuo è di circa euro 790,00, come risulta dalle buste paga allegate (doc. 32).

Si precisa, inoltre, che dalla dichiarazione Unica relativa agli anni 2022, 2021, 2020 il reddito da lavoro dipendente ammonta rispettivamente ad euro 19.256.75 (reddito da lavoro dipendenti e assimilato), euro 20.038.00 ed euro 19.683,00 (redditi imponibili) (doc. 42).

REDDITO 2020	REDDITO 2021	REDDITO 2022
€ 19.256.75	€ 19.683.00	€ 20.038.00

La ricorrente vive da sola e il reddito percepito è interamente a sua disposizione.

Con riferimento ai beni di proprietà della sig.ra Collati, quest'ultima possiede un solo bene immobile, di tipo economico, adibito ad abitazione familiare, sito in Sante Marie (AQ), Via Grado n. 31 piano S 1/t identificato in Catasto del medesimo comune così come segue: Foglio 40, particella 18, sub alterno 7, Categoria A3, classe 2, consistenza 2,5 vani con una rendita 154,94, di 43 mq (doc. 43).

Secondo le stime dell'Omi (doc. 44), il valore di mercato dell'immobile si aggirerebbe intorno ad € 560 al mq, considerando uno stato conservativo normale per una abitazione di tipo economico per la quale si prevede una stima che va da euro 450 al metro quadro ad euro 670 al metro quadro. Pertanto, il valore effettivo dell'immobile potrebbe essere pari ad euro 24.080,00 considerando che si tratta di una abitazione di 43 mq.

Ne discende che una liquidazione volontaria del bene e/o una liquidazione esecutiva, non porterebbe comunque al soddisfo dei creditori e avrebbe l'ulteriore aggravante che la sig.ra Collati dovrebbe sostenere



COMPASS	14.415,18	6.102,00
FINDOMESTIC BANCA SPA POSTE	4.493,63	1.902,00
FINDOMESTIC SPA LINEA CREDITO	5.263,91	2.228,00
AGOS DUCATO	32.157,98	13.612,00
DINAMIC RETAIL	29.070,00	12.305,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	2.000,00	846,60
TOTALE	112.713,70	47.711,70 - 47.712,00

Come detto al punto 1.2. (ELENCO DEI CREDITORI – PAG. 5), dalle comunicazioni di precisazione del credito (docc. 21, 22 e 23) e dalle risultanze della Crif (doc. 13) si evince che, allo stato attuale, il debito della sig.ra Collalti è pari a 115.064,39 come da tabella allegata di seguito, oltre compensi per l'Occ e onorari in favore dell'avv. Gianmarco Marino.

ISTITUTO DI CREDITO	TIPOLOGIA DEL CREDITO	DEBITO INIZIALE	RATA MENSILE	RESIDUO
DEUTSCH BANK	Finanziamento n. 1123711301		33,00	€ 628,00 Come da dichiarazione
FIDITALIA	Finanziamento n. 0010273042659100	5.400,00	97,00	4.074,00, come da dichiarazione
IBL BANCA	Cessione del credito n. P930269	22.622,95	252,00	20.664,00 <i>Come da dichiarazione</i>
COMPASS BANCA	n. contratto CON000000022861921	15.359,30	269,00	17.995,00 Come da CRIF
FINDOMESTIC BANCA SPA (POSTE ITALIANE)	n. contratto 20220330115581 n. 5000004231595	5.000,00	70,00	4.607,00 Come da CRIF
FINDOMESTIC BANCA (LINEA DI CREDITO)	n. contratto 20220442975008 n. 048880776			5.607,39 Come da CTC
AGOS DUCATO	n. contratto 01038795109	27.000,00	347,00	30.419,00 Come da CRIF
BANCA POPOLARE DI MILANO	Affidamento conto corrente			2.000,00 Come da CRIF



		chirogafo		
DINAMIC RETAIL	29.070,00	Finanziamento chirogafo	42,33%	12.305,33
BANCA POPOLARE MILANO	2.000,00	Finanziamento chirogafo	42,33%	846,60
TOTALE	121.090,67			54.733,01

Va precisato che dalla presentazione del piano ad oggi le finanziarie garantite dalla cessione del quinto hanno continuato a prelevare le somme dovute e pertanto gli importi, eventualmente già pagati, dovranno essere detratte.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Le scriventi sono chiamate a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lettera E, della legge n. 3/12, anche la convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso di specie, la ricorrente possiede la proprietà di un bene immobile, ma la sua vendita non è considerata soddisfacente, come sopra spiegato al punto 10, anzi potrebbe aggravare la situazione dei consumatori.

Una soluzione, invece, come quella prospettata, prevede il soddisfacimento (in misura percentuale) delle ragioni di tutto il ceto creditorio il quale, in ogni caso, non sarebbe soddisfatto integralmente dalla vendita in sede esecutiva.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Ai sensi della l. n. 3/2012, le scriventi dichiarano che la documentazione allegata e reperita è attendibile.

A completezza della presente relazione ex art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012, e delle conclusioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

che è stata esaminata la proposta del piano del consumatore ex art. 12-bis e ss. L. n. 3/2012 che prevede da parte della sig.ra Collalti il pagamento dei creditori con il proprio stipendio e quota parte del TFR;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12 bis L. n. 3/2012;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria, delle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;



TRIBUNALE DI AVEZZANO

CANCELLERIA FALLIMENTARE

R.G.P.U 18-1 / 2023

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL
PROFESSIONISTA
E CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI
FATTIBILITA'**

ex art. 15 comma 6 e art. 9 comma 2, L. n.3/2012

in relazione alla proposta di accordo di composizione
della crisi

presentata da

COLLALTI ELISA ((C.f. CLLSE62T70H501C) - nata il 30.12.1962, a Roma e
residente in Sante Marie (AQ), alla via Grado, 30/A

I sottoscritti avvocati Annalisa Candeloro (CF CNDNLS68L48A515H) e Stefania D'Ignazio



correlato preventivo di spesa;

B. File contenente dichiarazione resa dalla signora Colucci Rosa, nata a Napoli il 05.02.1938, con allegato documento di identità, con la quale attesta di ricevere dalla figlia Collalti Elisa, quale contributo al 50%, la somma di euro 350,00 mensili per le spese di affitto e per le utenze relative all'abitazione di Roma ubicata in via Guglielmo Mengarini 41. Tale allegato era stato già prodotto al momento del deposito del ricorso (doc. 35);

C. File contenente n. 1 ricevuta di affitto rilasciata alla signora Colucci Rosa dalla locatrice Sig.ra Ripaldi Michelina, dalla quale si evince il numero del contratto d'affitto (3/3764, registrato il 13.06.2006) per un importo pari ad euro 538,00 oltre bollo, copia del pagamento effettuato da Colucci Rosa relativo al primo trimestre spese condominiali 2022 per l'importo di euro 150,00 centocinquanta ; copia bolletta Acea Energia dell'importo di euro 34,58 a nome della signora Colucci Rosa datata 04.10.2021; copia bolletta Acea Energia datata 09.02.2022 dell'importo di euro 17,22 e copia bolletta Acea del 09.05.2022 dell'importo di euro 157,51; copia n. 2 fatture x utenza telefonica Tiscali intestata a Colucci Rosa, riportante i pagamenti effettuati da settembre 2021 a Maggio 2022.

D. File contenente n. 7 ricevute d'affitto anno 2023;

E. File contenente il contratto d'affitto stipulato per l'immobile sito in Roma;

F. File contenente ricevuta di registrazione contratto d'affitto.

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA

In ottemperanza all'ordinanza emessa dalla SVI, i gestori della crisi hanno formalmente provveduto a richiedere alla sig.ra Collalti, per tramite dell'avv. Gianmarco Marini, la documentazione da integrare.

Con due diverse comunicazioni inviate tramite posta certificata rispettivamente in data 06.10.2023 e 13.10.2023, la debitrice depositava la documentazione indicata nel paragrafo denominato "allegati" al punto sopra.

OSSERVAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATA E FATTIBILITA' DEL PIANO

La debitrice è residente e proprietaria dell'abitazione sita in Sante Marie (AQ), ma lavora nella città di Roma e pernotta, per esigenze organizzative e per evitare spese di



pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed il pagamento parziale di una rata mensile di 500 euro di tutti i creditori chirografari (al 42,33%) , con l'aggiunta di una quota di TFR pari ad € 5.000,00. Si ritiene che la rata mensile che la signora Collati dovrà esborsare permetterà di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

ooo

GIUDIZIO IN MERITO ALLA VERIDICITA' DEI DATI E CONCLUSIONI

I sottoscritti Gestori Avv Annalisa Candeloro e avv Stefania D'Ignazio, incaricate per la composizione della crisi ex art art 15 comma 9 L 3/2012

Rilevato che

- è stata esaminata la documentazione fornita dalla debitrice dietro richiesta formulata dal giudice con il provvedimento del 29.09.2023;
- è stata eseguita una attività di riscontro dei dati messi a disposizione dalla debitrice con le informazioni ulteriormente reperite;
- che i dati esposti nel Ricorso trovano sostanziale corrispondenza con la documentazione integrativa prodotta

ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione aggiuntiva prodotta, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis lett. e)

GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI

Gli avvocati Annalisa Candeloro e Stefania D'Ignazio, in conformità all'incarico conferito con la richiesta di integrazione, al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti della Sig.ra Collati e conseguente esdebitamento, ritengono che – anche alla luce di quanto integrato - ci siano le condizioni per l'ammissione del Piano del Consumatore ex art. 12 bis e L. n. 3/2012.

Si resta a disposizione del Tribunale e del Giudice delegato per qualsivoglia ulteriore chiarimento o necessità

Avezzano, 16 ottobre 2023





TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice dott.ssa Francesca Greco,

esaminati gli atti del fascicolo sopra indicato, assegnato in data 06.09.2023, avente ad oggetto un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss CCII;

letto il ricorso presentato nell'interesse di **Elisa Collalti (c.f. CLLLSE62T70H501C), nata a Roma il 20.12.1962 e residente in Sante Marie (AQ) alla via Grado 30/A;**

letta la relazione ex art. 68 co. 2 CCII dell'OCC nella persona dell'avv. Annalisa Candeloro e avv. Stefania D'Ignazio ed esaminata la documentazione allegata, come integrata da ultimo con il deposito eseguito il 31.07.2023 e dalle successive integrazioni del 17.10.2023;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede a Sante Marie (AQ);

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente proprietaria di un immobile sito a Sante Marie (AQ) di 43 mq di un valore stimabile non superiore ad € 30.000, e percependo la stessa uno stipendio lordo di circa € 1.800 mensili ed essendo nel contempo obbligata al pagamento di un debito di



successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Avezzano 23 ottobre 2023

Il Giudice

Francesca Greco

